

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n..... / 2218 / 2007

OGGETTO: COMUNE DI RUBIANA - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, adottato con deliberazione del C.C. n. 36 del 08/11/2007, trasmesso alla Provincia in data 20/11/2007 (pervenuto il 30/11/2007), (*Prat. n. 136/2007*), per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 36/2007 di adozione della Variante, e dagli elaborati tecnici allegati, finalizzate alla modifica di destinazione urbanistica di alcune aree;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- individuazione di aree residenziali di completamento "A1" in loc. Borgata Sagnera e "A2" loc. Borgata Molino, senza aumentare la capacità insediativa del P.R.G.C. vigente;
- individuazione di area residenziale di nuovo impianto "A3" in loc. Borgata Coletto, senza aumentare la capacità insediativa del P.R.G.C. vigente;
- rilocalizzazione di area a servizi pubblici "Sd" e formazione di nuova viabilità onde migliorare le condizioni di accessibilità in loc. Villaggio Ciarma;
- nuova collocazione dell'area a servizi pubblici in progetto "Sc" in fregio ad altra area a servizi pubblici esistente in loc. La Ratta;
- precisazione delle condizioni di edificabilità di un edificio in loc. La Mantiera, previa attribuzione di apposito simbolo con asterisco (*) sulla cartografia di Piano;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art.

5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Rubiana con deliberazione C.C. n. 36 del 08/11/2006, le seguenti **osservazioni**:
 - a) gli allegati della Variante proposta, per i contenuti ivi rappresentati, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998: si rileva che gli stralci della cartografia di Piano non consentono di interpretare correttamente i contenuti della Variante, essendovi stata omessa la "Legenda"; inoltre, considerati i contenuti della Variante, si ritiene necessario rappresentarne i dettagli sulla cartografia del P.R.G.C. vigente; si suggerisce di porvi rimedio nella deliberazione di approvazione;
 - b) l'individuazione di aree residenziali di completamento "A1" in loc. Borgata Sagnera e "A2" loc. Borgata Molino e di nuovo impianto "A3" in loc. Borgata Coletto, senza aumento del carico insediativo residenziale, comporta la conseguente previsione di una nuove aree residenziali, su area agricola, non riconosciute come residenziali dal P.R.G.C. vigente, rende doveroso valutarne la classe di rischio idrogeologico come previsto nell'art 13.1 del *Nota Tecnica Esplicativa* alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP 8 maggio 1996 ".....*si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.*";
 - c) in relazione alle previste nuove aree residenziali di completamento "A1" in loc. Borgata Sagnera e "A2" loc. Borgata Molino e di nuovo impianto "A3" in loc. Borgata Coletto, si rileva che tali previsioni insediative possono determinare un aumento della capacità insediativa residenziale, in contrasto con le caratteristiche della Variante adottata: si consiglia di inserire, nel Progetto Definitivo, le valutazioni tecniche e gli approfondimenti volti a dimostrare la coerenza delle caratteristiche della Variante con la procedura adottata;
 - d) ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Rubiana la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,